



Comune di Sarcedo

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2021 e modificato
con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29.04.2022

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.
2. I criteri e le modalità di cui al punto precedente sono finalizzati al rispetto del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e dei principi di cui all'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, in particolare della trasparenza amministrativa (come disciplinata anche dal D.lgs. 14.03.2013, n. 33).
3. Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sono concessi con la finalità di conseguire un'utilità sociale, impiegando le risorse pubbliche, a tale scopo destinate, in modo proporzionato alle capacità economiche dell'Ente e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 148-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 2 – Oggetto

1. Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui al presente Regolamento (d'ora in avanti semplicemente contributi), costituiscono una forma di sostegno alle iniziative ed attività dei soggetti individuati al successivo articolo 3 i quali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, svolgono attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie del Comune di Sarcedo.
2. I contributi che possono essere concessi ai sensi del presente Regolamento consistono nell'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, manifestazioni e/o iniziative ricadenti in uno degli ambiti di intervento elencati al successivo art. 4.
3. La concessione di contributi deve comunque sempre rispettare la normativa vigente in ambito tributario e fiscale.

Art. 3 – Soggetti

1. L'Amministrazione può concedere contributi in favore di:
 - a) Enti ed Istituzioni pubbliche, Forze dell'ordine e Servizi giudiziari;
 - b) Associazioni con sede nel Comune di Sarcedo o che svolgano attività all'interno del Comune di Sarcedo;
 - c) Fondazioni e Associazioni partecipate dal Comune;
 - d) Fondazioni, O.N.L.U.S., Cooperative Sociali, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di categoria e di lavoratori, Organizzazioni religiose ed altre Istituzioni private dotate di personalità giuridica;
 - e) Privati, compresi i Comitanti, per attività prive di scopo di lucro: la raccolta fondi eventualmente svolta nel corso delle attività prive di fine di lucro ammesse a beneficio, dovrà essere finalizzata alla devoluzione di quanto raccolto ad Enti o Istituti assistenziali o culturali o a singoli cittadini in stato di bisogno o per la promozione del territorio e/o dell'economia sarcedense.
2. Potranno beneficiare di contributi anche:
 - a) gli studenti in stato di bisogno e/o in relazione al merito scolastico, mediante assegnazione di borse di studio previa pubblicazione di specifico bando approvato dalla Giunta o dall'eventuale soggetto che abbia stanziato il contributo affidandone la gestione ed assegnazione al Comune;

- b) i neo laureati, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta;
- c) i neo-diciottenni, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta;
- d) le scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio, previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra le parti;
- e) le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, in base a precisi obblighi di legge e secondo le decisioni della Giunta;
- f) i soggetti pubblici o privati e le Associazioni che svolgano, previa sottoscrizione di idonea convenzione con il Comune, attività di recupero collaborativo di beni comunali ovvero iniziative di tutela della pubblica incolumità e/o dell'ambiente e/o del territorio.

Art. 4 – Settori d'intervento

1. Il Comune può concedere contributi, ai soggetti di cui all'articolo precedente, esclusivamente nei seguenti settori di intervento:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale, tutela della persona nel rispetto del principio delle pari opportunità, volontariato (incluse le attività educative nei confronti di minori e giovani adulti);
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura, istruzione, integrazione sociale e promozione della tolleranza;
 - e) Sviluppo economico e sociale;
 - f) Tutela dell'ambiente, del territorio, della salute e delle tradizioni culturali locali;
 - g) Attività delle Associazioni d'arma.

Art. 5 – Interventi esclusi

1. Il Comune non ammette a contributo le seguenti spese, che non possono pertanto essere ricomprese nella documentazione da fornire per la rendicontazione dei costi sostenuti:
 - a) compensi o rimborsi spese, anche parziali ed indipendentemente dalla forma con cui sono erogati, erogati a soci, aderenti o terzi per prestazioni rese, fatte salve le spese vive sostenute in nome e per conto del beneficiario del contributo;
 - b) spese per pranzi/cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati;
 - c) spese per omaggi, regalie, spese voluttuarie di ogni natura e specie;
 - d) spese per atti di liberalità.
2. I contributi assistenziali alle persone fisiche trovano disciplina in apposito regolamento.
3. I vantaggi economici, intesi quali concessione di uso gratuito o a tariffe agevolate di immobili comunali, concessione di spazi pubblici e/o di uso pubblico, concessione di impianti ed attrezzature comunali, sono disciplinati dal regolamento sulla concessione del patrocinio.

Art. 6 – Tipologia di contributi

1. Il Comune può concedere contributi:
 - a) ordinari, per l'ordinaria attività annuale (art. 7) oppure per manifestazioni e/o iniziative programmate e consuetudinarie (art. 8);
 - b) straordinari (art. 10).
2. I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati al tendenziale pareggio finanziario.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non comporta che il Comune entri a far parte di rapporti contrattuali e/o obbligazioni, instaurati dal beneficiario del contributo con terzi, per l'acquisizione di qualsivoglia servizio e/o bene.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non comporta per il Comune l'assunzione di responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e/o svolgimento di manifestazioni, iniziative e/o progetti connessi al contributo.
- 5 I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui realizzano o pubblicizzano le proprie attività, la contribuzione ottenute mediante la formula "*con il contributo del Comune di Sarcedo*".

Art. 7 – Contributo ordinario per attività annuale

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 4.
- 1-bis. Possono accedere al contributo di cui al presente articolo esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 che svolgano continuativamente attività nel corso dell'anno; sono esclusi i soggetti che nell'anno svolgano e/o organizzino esclusivamente una attività e/o manifestazione, i quali soggetti possono eventualmente concorrere invece per l'assegnazione dei contributi di cui agli art. 8 e 10.
2. Il contributo ordinario per l'attività annuale viene assegnato a seguito di avviso, pubblicato all'Albo pretorio per almeno 30 giorni naturali consecutivi, che deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) importo dei contributi ordinari da assegnare ed eventuale loro suddivisione per settori d'intervento (da cui vengono già scorporati i contributi assegnati a singole Associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate ai sensi dell'art. 12);
 - b) requisiti per la presentazione della domanda;
 - c) documentazione da produrre per la validità della domanda;
 - d) termine e modalità per la presentazione della domanda.
3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta sul modello allegato sub. A al presente regolamento, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo e completa della documentazione obbligatoria:
 - a) copia di statuto ed atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
 - b) programma delle manifestazioni e/o iniziative effettivamente svolte nell'anno solare precedente, debitamente corredato di pezze giustificative, e previsione della programmazione per l'anno in corso;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio previsionale dell'anno in corso (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.).
4. Ai fini della ripartizione della somma complessiva stanziata dall'Amministrazione per i contributi ordinari per l'attività annuale, si assegna a ciascuna domanda di contributo un punteggio (ottenuto applicando i criteri elencati al comma successivo); le domande che non ottengano almeno 60/100 non sono ammesse a contributo. Alle domande che ottengano almeno un punteggio di 60/100, è attribuito un contributo parametrato in base al punteggio ottenuto.
- 4-bis. Nel caso in cui più soggetti concorrano alla ripartizione di una somma stanziata per un ambito di intervento, a ciascun richiedente è assegnato un contributo pari a: divisione della somma complessiva per il totale dei punti effettivamente assegnati ai richiedenti, moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio assegnato al richiedente.

- 4-ter Nel caso in cui un unico soggetto concorra alla ripartizione di una somma stanziata per un ambito di intervento, al richiedente è assegnato un contributo pari a: divisione della somma complessiva per 100, moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio assegnato al richiedente.
5. I criteri per assegnare il punteggio a ciascuna domanda di contributo sono i seguenti:
- a) promozione e coinvolgimento della comunità locale: max. 15 punti (maggiore punteggio a chi coinvolge maggiormente la comunità locale);
 - b) ammontare del disavanzo effettivo dell'anno precedente: max. 20 punti (all'aumentare del disavanzo il punteggio aumenta);
 - c) tipologia attività e del target d'utenza: max. 15 punti (maggiore punteggio per chi svolge attività in favore di soggetti fragili, anziani, minori, disabili, intera collettività di Sarcedo);
 - d) collaborazione con altre realtà locali nello svolgimento delle attività: max. 10 punti (maggiore punteggio in proporzione al numero di soggetti locali coinvolti nell'attività);
 - e) gratuità delle attività per i cittadini: max. 10 punti (punteggio assegnato solo in caso di gratuità);
 - f) periodicità delle attività: max. 10 punti (maggiore punteggio a chi svolge attività continuativa nell'anno solare);
 - g) svolgimento di attività in collaborazione con il Comune per servizi di interesse collettivo: max. 20 punti;
6. Eseguita l'istruttoria per la verifica della regolarità della presentazione delle domande, vengono assegnati i punteggi alle domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma precedente, così come eventualmente integrati dalla Giunta in fase di approvazione dell'avviso. L'istruttoria e la valutazione delle domande spetta ad un'apposita commissione tecnica, preferibilmente interna, nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa che non fa parte della commissione tecnica. La commissione tecnica può richiedere la integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine non inferiore a tre (3) giorni e non superiore a quindici (15) giorni: la richiesta di integrazione può riguardare esclusivamente documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.
7. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, verificata la rispondenza delle attività svolte alle disposizioni del regolamento e dell'avviso, approva con determinazione le risultanze delle attività svolte dalla commissione tecnica ed assegna ed eroga a ciascun beneficiario il contributo.
8. A campione, vengono verificate le dichiarazioni rese, in particolare in merito al bilancio consuntivo, anche con la richiesta di idonea documentazione per accertarne la veridicità.

Art. 8 – Contributo ordinario per singola manifestazione o iniziativa

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanZIA annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 4.
2. Il contributo è concesso esclusivamente per singole manifestazioni e/o iniziative ricadenti nei settori di intervento di cui all'art. 4, a seguito di avviso pubblicato all'Albo pretorio per almeno 30 giorni naturali consecutivi.
3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta sul modello allegato sub. B al presente regolamento, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo e completa della documentazione obbligatoria:
 - a) copia di statuto ed atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
 - b) effettivo programma della manifestazioni e/o iniziativa svolta;

- c) bilancio consuntivo della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.) corredato da pezze giustificative di tutte le voci di spesa indicate.
4. La singola manifestazione o iniziativa che sia stata finanziata ai sensi del presente articolo, non potrà concorrere all'ottenimento del contributo ordinario ai sensi dell'art. 7.
 5. Eseguita l'istruttoria per la verifica della regolarità della presentazione delle domande, vengono assegnati i punteggi alle domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma successivo, così come eventualmente integrati dalla Giunta in fase di approvazione dell'avviso. L'istruttoria e la valutazione delle domande spetta ad un'apposita commissione tecnica, preferibilmente interna, nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che non fa parte della commissione tecnica. La commissione tecnica può richiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine non inferiore a tre (3) giorni e non superiore a quindici (15) giorni: la richiesta di integrazione può riguardare esclusivamente documentazione a riprova delle dichiarazioni rese. Il contributo non può essere superiore al 75% delle spese documentate e non escludibili (come definite ai sensi dell'art. 5), relative alla manifestazione. Non concorrono alla base di calcolo del contributo assegnabile le eventuali entrate, che vengono dunque scomputate.
 - 5-bis L'ammontare del contributo effettivo assegnato è definito riproporzionando il valore massimo del contributo teorico (pari al 75% delle spese documentate e non escludibili, da cui vanno decurtate le entrate) al punteggio ottenuto a seguito della valutazione. Nel caso in cui le somme complessive stanziare non siano sufficienti ad erogare a tutti i richiedenti il contributo teorico spettante a ciascuno, è proporzionalmente ridotto per ciascuno dei richiedenti.
 6. I criteri per assegnare il punteggio a ciascuna domanda di contributo, integrabili o modificabili dalla Giunta, sono i seguenti:
 - a) per la quantità e qualità delle iniziative svolte negli anni precedenti nel territorio comunale max. 40 punti;
 - b) capacità della manifestazione di promuovere il territorio e le sue potenzialità max. 20 punti;
 - c) per le attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (ivi compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti, ecc.)..max. 20 punti;
 - d) Capacità della manifestazione di promuovere iniziative innovative max. 20 punti.
 - 6-bis Il Responsabile dell'Area Amministrativa, verificata la rispondenza delle attività svolte alle disposizioni del regolamento e dell'avviso, approva con determinazione le risultanze delle attività svolte dalla commissione tecnica, assegnando ed erogando a ciascun beneficiario il contributo.

Art. 9 – Modalità di richiesta dei contributi

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Amministrazione pubblica l'avviso di cui all'art. 7, comma 2, e di cui all'art. 8, comma 2, per l'assegnazione dei contributi ordinari per l'attività annuale e dei contributi per singole manifestazioni o iniziative.
2. L'avviso di cui al comma precedente indica chiaramente che l'anno di riferimento è quello precedente all'anno di pubblicazione dell'avviso.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 30 giugno, l'avviso sarà pubblicato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il procedimento di concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 si deve concludere, con l'adozione del provvedimento indicante l'ammontare del contributo entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Art. 10 – Contributi straordinari

1. I contributi straordinari possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 3.
2. Il contributo straordinario può essere richiesto esclusivamente per manifestazioni ed iniziative non oggetto di contributi ordinari.
3. Il contributo straordinario può essere concesso per l'acquisto di beni ed attrezzature utilizzate o da utilizzare per manifestazioni pubbliche e/o comunque utilizzate esclusivamente per l'attività dell'associazione.
4. La richiesta di contributo viene presentata sul modello allegato sub. C, in regola con l'imposta di bollo, nel corso dell'anno di svolgimento della manifestazione e/o iniziativa, indicando:
 - a) programma definitivo della manifestazioni e/o iniziativa;
 - b) bilancio preventivo attendibile della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.), indicante in particolare il disavanzo presunto;
 - c) ammontare del contributo straordinario richiesto.
5. L'ammontare del contributo straordinario massimo è deciso dalla Giunta comunale, anche facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 7, comma 5, indipendentemente dal tendenziale pareggio di bilancio.
- 5bis. Il Responsabile del Servizio competente, esaminata la domanda, anche con il supporto di una commissione tecnica, attribuisce un punteggio alla domanda presentata, sulla base dei criteri appositamente predisposti dalla Giunta, ed eroga il contributo in misura proporzionale in base al punteggio attribuito, ossia attribuisce il 100% del contributo disposto dalla Giunta, solo se il punteggio è pari al massimo e, in caso di punteggio inferiore, procede a decurtare il contributo.
6. La Giunta comunale può autorizzare l'erogazione di un acconto: a tal fine, la richiesta deve obbligatoriamente essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e/o iniziativa.
7. L'acconto di cui al comma precedente ammonta al 50% del contributo concesso.
8. L'erogazione del contributo straordinario o del saldo del medesimo avviene a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredate di pezze giustificative. Non saranno considerate le spese di cui all'art. 5 e quelle non supportate da pezze giustificative.
9. Se il rendiconto non giustificherà spese per valore almeno pari all'acconto eventualmente erogato, il contributo sarà interamente revocato.
10. Se il rendiconto non giustificherà spese per valore almeno pari al bilancio preventivato in sede di richiesta, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 11 – Riparto dei contributi

1. Il responsabile dell'area amministrativa approva con determinazione il riparto delle somme stanziare per i contributi ordinari, distinti per attività annuale e manifestazioni e/o iniziative specifiche. Nel caso di suddivisione dei contributi per settori d'intervento (come indicati all'art. 4), per ciascun stanziamento - settore di intervento si procederà ad uno specifico riparto (specifica graduatoria).
2. Il riparto è effettuato, per i contributi ordinari per attività annuale, tra i richiedenti che abbiano ottenuto almeno 60 punti su 100 massimi assegnabili: la somma complessiva stanziata è ripartita proporzionalmente al punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. I contributi ordinari per manifestazioni e/o iniziative specifiche sono assegnati ai richiedenti, ripartendo le risorse disponibili in bilancio a ciò destinate con i criteri di cui all'art. 8: eventuali economie saranno destinate, con variazione di bilancio, per un'altra finalità, mentre

l'insufficienza dello stanziamento comporterà una riduzione proporzionale di tutti i contributi astrattamente concedibili.

4. I contributi straordinari vengono concessi con provvedimento di Giunta, nel rispetto dell'art. 10, nel limite dello stanziamento complessivo di bilancio dedicato.

Art. 12 – Convenzioni con Associazioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concludere degli accordi, denominati di norma "convenzioni", con singole Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni finalizzate alla collaborazione di queste ultime per la realizzazione di finalità di interesse generale, incluse in particolare quelle elencate dall'art. 5 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), di volta in volta individuate dall'Amministrazione.
2. A fronte della collaborazione prestata dalle Associazioni ai sensi del comma precedente, la relativa convenzione prevede un contributo omnicomprensivo, non avente natura di corrispettivo, gravante sul capitolo di bilancio relativo ai contributi ordinari per l'attività annuale.
3. Oltre al contributo di cui al comma precedente, la convenzione prevede il rimborso totale dei costi sostenuti dall'Associazione per la copertura assicurativa relativa all'attività svolta ai sensi della convenzione medesima (copertura per RCT e infortuni).
4. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non concorrono all'ottenimento di altri contributi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
5. L'Amministrazione può pubblicare un avviso per la ricerca di una Associazione con cui sottoscrivere una specifica convenzione oppure può instaurare una trattativa diretta con una singola Associazione, in particolare nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze o sia preferibile una affinità con precise attività già precedentemente svolte da una data Associazione. Nei provvedimenti adottati, si motiva adeguatamente la scelta di non pubblicare l'avviso.

Art. 13 - Disposizioni particolari.

1. La Giunta comunale può assegnare annualmente un contributo all'Istituto comprensivo locale T. Vecellio, sulla base delle disponibilità di bilancio: tale contributo è da considerarsi ulteriore rispetto a quello per il finanziamento di spese di funzionamento di cui al D.lgs. 297/1994.
2. Il contributo eventualmente disposto ai sensi del comma precedente dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti scolastici relativi a percorsi formativi di diritti civili fondamentali, sanitaria e sociale, per la promozione della cultura e della tolleranze, per la promozione della sostenibilità energetica, per la tutela ambientale (a titolo esemplificativo).
3. Il contributo di cui ai commi precedenti sarà stanziato previa formale richiesta dell'Istituto che indichi almeno il contenuto del progetto, la durata e la spesa da finanziare; alla conclusione del progetto, dovrà essere rendicontata la spesa effettivamente sostenuta; il contributo sarà recuperato, totalmente e/o parzialmente, in caso di mancata rendicontazione a copertura dell'intero ammontare del contributo erogato.
4. La Giunta comunale può aderire, con apposito provvedimento, ad iniziative in materia di diritti civili fondamentali, sanitaria e sociale, per la promozione della cultura e della tolleranze, per la promozione della sostenibilità energetica, per la tutela ambientale (a titolo esemplificativo); per il sostegno di tali iniziative, contestualmente all'adesione può stabilire anche l'erogazione di un contributo di modico valore.
5. Il contributo di cui al comma precedente non necessita di rendicontazione qualora l'ammontare non superi l'importo di € 400 e l'iniziativa sostenuta abbia valenza sovracomunale e/o nazionale.

5-bis. La Giunta comunale può assegnare, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, un contributo straordinario ad Enti pubblici, Corpi Nazionali senza scopo di lucro, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività per la tutela e realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali (a titolo esemplificativo: salute, difesa, istruzione), per finalità di interesse generale e/o iniziative di pubblico interesse, anche per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e/o attrezzature utilizzati nella propria attività istituzionale da tali soggetti.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti, precedentemente adottati, con esso incompatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
3. In sede di prima applicazione, l'avviso indicato all'art. 9, comma 1, sarà pubblicato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.